

Ente

COMUNE DI LONA LASES

CAPITOLATO D'ONERI GENERALE

per l'affidamento delle operazioni di utilizzazione e per la vendita in piedi dei prodotti legnosi

Parte Prima: DISPOSIZIONI COMUNI

art. 1

CONDIZIONI GENERALI

1. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali su proprietà degli enti pubblici proprietari di bosco deve essere effettuata da un'impresa iscritta all'Elenco delle Imprese Forestali ai sensi dell' art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11, garantendo la presenza di un responsabile dell'utilizzazione dotato del patentino ai sensi degli articoli 102 bis e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.
2. Le utilizzazioni dei prodotti legnosi possono avvenire nel quadro di vendite effettuate con le seguenti modalità:
 - a) vendita in piedi;
 - b) vendita a strada con materiale assortimentato e misurato;
 - c) vendita sulla base di quantità presunte e di cui è previsto l'allestimento;
 - d) vendita con contratto di fornitura anche a carattere continuativo e/o pluriennale di durata massima di tre anni.
3. La vendita dei prodotti legnosi è avviata sulla base di un provvedimento di indizione della gara, che può avvenire mediante confronto concorrenziale, ovvero con altro procedimento nel rispetto della normativa provinciale in materia di appalti.
4. Le utilizzazioni forestali possono essere eseguite appaltando le operazioni stesse, ovvero essere a carico e a diretta responsabilità dell'acquirente del legname che le può eseguire in forma diretta o mediante terzi.
5. Il Custode Forestale di zona segue tutte le fasi delle utilizzazioni forestali, con modalità e compiti stabiliti dai successivi articoli; per lo svolgimento di tali operazioni il Custode Forestale di zona può essere coadiuvato e/o sostituito da altro personale di custodia forestale. La sostituzione del Custode Forestale di zona può avvenire solamente previo consenso dell'ente proprietario in caso di circostanze del tutto eccezionali, giustificati motivi o cause di forza maggiore.

art. 2

GARA

1. Nel caso di utilizzazione con successiva vendita a strada, il valore a base d'appalto viene fissato per metro cubo di legname accatastato in piazzale.
2. Nel caso di vendita in piedi il valore a base d'asta viene fissato per metro cubo di legname.
3. Negli altri casi il bando di gara e/o la lettera d'invito stabiliscono le modalità di aggiudicazione e ogni altra condizione che si intenda necessaria.
4. Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 7 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii..

Parte seconda: AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE

art. 3

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'affidamento delle operazioni dovrà essere rivolto ai soggetti individuati al primo comma del precedente art. 1.
2. L'affidamento delle operazioni di utilizzazione del legname va effettuato per ogni singolo lotto.
3. Il lotto può essere formato anche da più "progetti di taglio" ai sensi dell'articolo 98 della L.P.11/2007.
4. Le operazioni di utilizzazione sono eseguite dall'impresa appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, attrezzi e macchine, con proprio personale e/o propri soci, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.
5. E' ammesso, previo accordo con l'Ente proprietario, il nolo a caldo, il nolo a freddo e il "distacco" di lavoratore.

art. 4

CONTRATTO E PAGAMENTI

1. Il verbale di aggiudicazione, redatto dall'Ente proprietario, vincherà l'aggiudicatario al pieno adempimento degli impegni assunti. Nel caso in cui tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione.
2. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore specificherà nel verbale di aggiudicazione o che comunicherà appositamente alla ditta acquirente.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente appaltante sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.
4. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà consegnare la cauzione definitiva nella misura prevista pari ad un minimo del 5% e fino ad un massimo del 10% sul presunto valore del lotto riportato nel progetto di taglio e/o nel capitolato d'oneri particolare.
5. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società, l'Ente appaltante riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi alla esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
6. L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente appaltante, da esprimersi con regolare provvedimento, cedere il contratto in tutto o in parte, salvo, in caso contrario, il diritto all'appaltatore di risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.
7. Il pagamento del lavoro sarà effettuato dall'Ente appaltante secondo le modalità fissate nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di appalto.

art. 5

CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. Entro i termini fissati nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di appalto o altro atto con forza di contratto l'impresa appaltatrice, tramite l'Ente venditore, o quest'ultimo direttamente, dovranno chiedere all'Autorità Forestale la consegna del bosco e delle piante o legna oggetto della compra-vendita. La domanda di consegna dovrà essere corredata da una copia del capitolato particolare d'oneri o altro documento tecnico equivalente.
2. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'impresa appaltatrice entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio (come previsto dal successivo comma 3, lettera a) su richiesta dell'Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'impresa appaltatrice; non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'impresa appaltatrice, quest'ultimo verrà senz'altro, cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'impresa appaltatrice oltre la rifusione di

eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.

3. La consegna verrà effettuata da un rappresentante dell'Autorità Forestale con l'assistenza del Custode Forestale di zona, di norma, o, in caso di sua assenza, da altro custode forestale del medesimo ente, al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco, alla presenza dell'impresa appaltatrice (o suo rappresentante), del responsabile dell'utilizzazione (di cui all'art. 1 primo comma), e dal rappresentante del proprietario del bosco.

La consegna potrà aver luogo:

- a) sul posto: in tale caso il rappresentante dell'Autorità Forestale indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.) epoca ed organizzazione del cantiere, utilizzo delle infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo, stato e modalità d'uso di eventuali altre infrastrutture, gestione dei residui di lavorazione e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento del cantiere, oltre a quanto previsto dall'art. 6 comma 1;
 - b) in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'impresa appaltatrice indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nel verbale di consegna.
4. L'Ente proprietario dovrà preventivamente comunicare l'inizio delle attività al Servizio Foreste e Fauna della PAT secondo la modulistica predisposta dal medesimo Servizio.
 5. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori e dell'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato, prima della redazione del regolare verbale di consegna, che dovrà essere firmato dal rappresentante dell'Autorità Forestale e controfirmato dagli intervenuti.
 6. In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni previste dall'art. 13 del presente capitolato.
 7. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al proprietario, al Custode Forestale di zona e al personale della Stazione Forestale competente per zona.
 8. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini eventualmente stabiliti nei documenti contrattuali, e comunque entro la scadenza del progetto di taglio.
 9. Se all'epoca della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, la ditta appaltatrice non avrà diritto all'assegnazione di altre piante o al difalco delle piante accertate in soprannumero, né all'equivalente importo, trattandosi di appalto a misurazione.
 10. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa appaltatrice resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante e in conseguenza delle operazioni di utilizzazione, fino ad avvenuto collaudo finale.

art. 6

SICUREZZA DI PERSONE O COSE

1. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel Capitolato d'oneri particolare o documento tecnico equivalente e ribadite in sede di consegna.
2. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
3. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto

dalla circolare n° 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa.

4. Il personale di sorveglianza non può intervenire in maniera riduttiva sugli aspetti relativi la sicurezza.

art. 7

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare tutte le piante che le saranno consegnate fino al diametro in punta indicato dal capitolato d'oneri particolare e dovrà mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.
2. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia delle piante consegnate in modo che sia sempre visibile e distinto.
3. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.
4. Per l'esbosco, il taglio, l'allestimento e per l'organizzazione del cantiere nel suo insieme dovranno essere utilizzati mezzi ed applicate tecniche tali da non arrecare danni all'ambiente ed alle infrastrutture di servizio e limitare i danni al legname utilizzato. L'esbosco del legname per gravità dovrà essere evitato nei mesi di massimo vigore vegetativo delle piante.
5. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
6. I prodotti legnosi, nei vari assortimenti, saranno accatastati o depositati nei luoghi e nei modi indicati nel capitolato d'oneri particolare.

art. 8

SUBAPPALTO

1. L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 28 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente, nonché l'incameramento della cauzione.
2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi s'intende l'appaltatore.

art. 9

TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE, SUPPLETIVI E RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. E' proibito all'appaltatore o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'abbattimento alle piante non assegnate. In caso di trasgressione egli incorrerà in una penalità come previsto dall'art.13. Tale materiale resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.
2. Resta convenuto che l'appaltatore è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione (ad esempio le piante di ancoraggio delle funi di gru a cavo), fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili. Tali piante, concordate con il Custode Forestale di zona, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.
3. Nel caso che si verificano schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere o in zone limitrofe (purchè simili), di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'appaltatore è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.
4. Nel caso si verificano schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l'appaltatore potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'Ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.
5. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel Capitolato d'oneri particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare,

come disposto dall'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

art. 10

SORVEGLIANZA

1. L'Ente venditore, tramite il personale di Custodia Forestale competente per la proprietà, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'impresa appaltatrice quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale di Custodia Forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnici e colturali dell'utilizzazione, l'utilizzo delle infrastrutture ed il rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza indicate dall'Ente proprietario. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare, nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. Il personale di sorveglianza non può modificare o ingerire nelle scelte tecniche dell'impresa appaltatrice che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale.
3. Nel caso di controversie sarà fatto ricorso all'arbitrato secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

art. 11

MISURAZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

1. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'appaltatore o d'iniziativa da parte dell'Ente proprietario purché l'appaltatore sia prima invitato anche per le vie brevi. La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dal Custode Forestale di zona e da un collega del medesimo Ente di custodia forestale o, in assenza, da altro personale dell'Ente venditore (in tal caso incaricato esclusivamente alla compilazione del piedilista), o da altro personale di Custodia Forestale di enti convenzionati e/o limitrofi. Alla misurazione partecipano un rappresentante dell'Ente venditore - qualora tale funzione non sia affidata al Custode Forestale di zona - ed un rappresentante dell'impresa appaltatrice. L'impresa appaltatrice può rinunciare alla presenza alla misurazione e, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. Qualora l'impresa appaltatrice, debitamente invitata, rinunci alla presenza alla misurazione manterrà comunque gli oneri a carico secondo le modalità specificate nel capitolato d'oneri particolare oppure in fase di consegna.
2. Della misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione tramite piedilista da parte del Custode Forestale di zona; dovranno inoltre tenere registrazione della misurazione il rappresentante dell'Ente venditore e il rappresentante dell'impresa appaltatrice qualora intervenuti. L'Ente venditore e l'impresa appaltatrice possono rinunciare alla compilazione del piedilista rimettendosi incondizionatamente a quello del Custode Forestale, che verrà controllato e firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni giornata. Alla fine delle operazioni il piedilista del personale di Custodia Forestale verrà depositato presso l'Ente venditore, a disposizione delle parti e di eventuali acquirenti.
3. Le risultanze della misurazione si assumono valide sia per la corresponsione del corrispettivo nelle utilizzazioni in amministrazione diretta, sia ai fini della successiva vendita del legname.
4. L'Ente venditore dovrà redigere apposito verbale di misurazione controfirmato dal Custode Forestale di zona. Tale verbale dovrà riportare:
 - il nome del lotto o il numero identificativo della catasta;
 - il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - l'eventuale classificazione qualitativa;
 - il tarizzo applicato per la corteccia;
 - l'eventuale tarizzo applicato per difetti qualitativi o tecnologici;
 - altro materiale asportato (residui di utilizzazione, ecc).
5. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso

- venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.
6. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura (esempio: colore, targhetta, gesso forestale, martello numeratore, ecc) da porre su ogni tronco misurato.
 7. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo, mentre la legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stero in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali.
 8. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri; nella misurazione delle lunghezze e dei diametri la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore quando questa superi la metà.
 9. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
 10. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri otto saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore agli otto metri e così saranno conteggiati. Sono ammesse anche altre lunghezze, purché definite dall'Ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'onere.
 11. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato particolare d'onere o sul progetto di taglio; tali smussature, quali perdite di lavorazione, sono da applicare a ciascun pezzo sezionato dall'impresa, di qualsiasi lunghezza esso sia e non ad ogni pezzo conteggiato in fase di misurazione.
 12. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell'Ente venditore, salvo quanto diversamente disposto nel capitolato particolare.
 13. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati A, B e C);
 - calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati A, B e C), con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - calcolo del volume con l'applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia e con l'applicazione di sconti di volume (tarizzi) a fronte di difetti tecnologici o qualitativi dei singoli tronchi, applicando le tabelle in calce al presente capitolato (allegato D);
 - calcolo del volume con l'applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia e con l'applicazione di uno sconto di volume fisso forfetario per difetti tecnologici o qualitativi;
 - per il cippato, la legna d'ardere e altri assortimenti di scarso valore possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come peso e volume stero;
 - per la sola legna da ardere la stima forestale può costituire sistema di misurazione;
 - altre modalità di misurazione purché definite dall'ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'onere.
- Nel Capitolato d'onere particolare o documento equivalente dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta.
14. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari a:
 - 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - 16 % per il larice;
 - 8% per le latifoglie.
 15. Eventuali sconti di volume (tarizzi) concessi in sede di misurazione di fronte a difetti dei singoli tronchi dovranno essere evidenziati nel verbale di misurazione e nel piedilista allegato.
 16. Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti.

17. Le spese conseguenti all'arbitrato graveranno sull'impresa appaltatrice.

art. 12

ESBOSCO LEGNAME

1. L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele e quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.
2. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti; è vietato aprirne di nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste.
3. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato particolare ovvero in quelli indicati dal Custode Forestale di zona.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di avvertire preventivamente l'Ente proprietario e il Custode Forestale di zona in ordine ai tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Il trasporto potrà avvenire solo se concordato. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità utilizzata, onde evitare danni alla medesima.
5. L'asporto del legname, totale o parziale, verrà effettuato secondo le modalità previste dal capitolato d'oneri particolare o nel contratto di compravendita.

art.13

CAUZIONE, SALDO, SUBENTRO e PENALI

1. L'impresa appaltatrice, se previsto nel contratto, dovrà depositare una cauzione definitiva pari ad un minimo del 5% e fino ad un massimo del 10% del prezzo a base d'asta costituita nei modi previsti dalla normativa provinciale in materia di appalti. Resta salva la facoltà dell'Ente di stabilire nel contratto cauzioni e fideiussioni di importo superiore per giustificati motivi.
2. Il saldo dei lavori sarà subordinato all'accertamento della corretta applicazione delle prescrizioni di esecuzione dei lavori da parte del collaudatore designato o da parte del Custode Forestale di zona qualora vi fosse per il lotto in oggetto un deposito cauzionale. Potranno essere liquidati acconti secondo le percentuali stabilite dal Capitolato d'oneri particolare.
3. Nel caso di ritardi nell'inizio ed ultimazione dei lavori senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario, si applicherà, per ogni giornata di ritardo, una penale il cui ammontare è fissato dal Capitolato d'oneri particolare.
4. Saranno applicate le seguenti penali:
 - inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
 - piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
 - asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
 - piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
 - apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: Euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale calcolato sulla base del prezziario provinciale;
 - taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
 - ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione: Euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo;
 - esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza autorizzazione del proprietario (prima della misurazione) Euro 500,00 (cinquecento);
 - danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezziario provinciale;
 - asporto dei residui di utilizzazione senza autorizzazione prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 3,00 (tre) per ogni metro stero stimato, salvo maggiore valore commerciale del

materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;

- danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- mancato rispetto delle prescrizioni in merito alla lunghezza minima dei pezzi ed alla lunghezza massima delle smussature dei pezzi: Euro 10 (dieci) per ogni di pezzo lunghezza non conforme oltre al valore del legname perso e non commerciabile, definito sulla base del prezzo medio di vendita dell'ultima asta di materiale legnoso assimilabile al lotto in oggetto; il legname risultante sarà di spettanza dell'Ente proprietario che sarà esonerato dal riconoscimento del costo di lavorazione alla ditta appaltatrice;
- asportazione di sabbia, sassi ed altri prodotti secondari del bosco: Euro 100,00 (cento) per ogni viaggio.

Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a Euro 50,00.

5. Qualora l'impresa appaltatrice non utilizzi tutte le piante martellate ovvero ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dalle parti, gli obblighi contrattuali non potranno considerarsi assolti. In tal caso l'Ente proprietario potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'impresa appaltatrice, alla quale sarà liquidato il lavoro effettivamente svolto al netto di costi, sanzioni e danni derivati all'Ente proprietario.
6. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al contratto, comprese eventuali spese, di consegna, di riconsegna e di collaudo, con esclusione dell'I.V.A. e di eventuali spese di redazione del progetto di taglio sono a carico dell'impresa appaltatrice, nessuna esclusa ed eccettuata, senza alcun diritto di rivalsa.

art. 14

RILIEVO DANNI - COLLAUDO FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO

1. Nel corso dei lavori di taglio ed esbosco del legname e a utilizzazione ultimata verrà eseguito ad opera de personale forestale, il rilevamento di eventuali danni arrecati al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle norme tecniche di contratto. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note scritte.
2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.
3. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà, entro trenta giorni, tramite l'Ente venditore, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore.
4. Il collaudo del lotto sarà effettuato dal Dirigente del Servizio Foreste e Fauna o da un suo delegato, con l'assistenza del personale forestale dell'ufficio che ha provveduto alla consegna del bosco, alla presenza del rappresentante del proprietario del bosco, dell'acquirente e/o del responsabile dell'utilizzazione o di un delegato, preventivamente avvertiti.
5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'acquirente o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità Forestale esegua da sola il collaudo finale, il quale sarà egualmente valido.
6. Il collaudo avviene alla presenza del Custode Forestale di zona.
7. Il verbale di collaudo finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art.93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11. Con il verbale di collaudo finale sarà liquidata a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo

- capitolato e di quello particolare, del progetto di taglio, del verbale di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Sarà facoltà dell'incaricato del collaudo finale e di riconsegna del bosco far versare le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi al Fondo Forestale Provinciale.
8. Non è ammesso che le operazioni di collaudo vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve. In tale caso si verifica la sospensione dei termini di cui al comma precedente, fino a scioglimento del manto nevoso.
 9. Il Servizio Foreste e Fauna potrà ordinare d'ufficio la verifica finale e la riconsegna del bosco all'Ente venditore qualora, scaduto il termine previsto dell'art. 14 comma 3, esse non siano state richieste ed, in tal caso, anche senza preavvisare l'acquirente.
 10. La cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria giusto l'art. 4.4 del capitolato non potrà essere restituita prima che il verbale di collaudo finale non sia stato ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e prima che l'acquirente abbia pagato tutti i compensi, penalità ed indennizzi fissati nel verbale stesso.

art. 15

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie contrattuali saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente appaltante.
2. Eventuali controversie di natura tecnico forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza al Dirigente del Servizio competente in materia di foreste il cui giudizio sarà inappellabile.
3. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte della ditta aggiudicataria, si farà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata.
4. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

Parte terza: VENDITA IN PIEDI

art. 16

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'impresa esecutrice dovrà rispettare le condizioni generali di cui all'art.1.
2. La vendita in piedi ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'acquirente, il quale eseguirà o farà eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravati, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore.
3. La vendita dei prodotti legnosi viene fatta in piedi in bosco; a solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita nel capitolato d'oneri particolare.
4. Per tutto il materiale posto in vendita in piedi il venditore non garantisce il numero delle piante, la massa legnosa, le dimensioni, lo stato fisico, la qualità commerciale o assortimenti ritraibili.
5. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare il quantitativo che risulterà dalla misurazione e qualificazione definitiva che verrà eseguita a norma del presente capitolato generale e di quello particolare.

art. 17

CONTRATTO E PAGAMENTI

1. Il verbale di aggiudicazione, redatto dall'Ente proprietario, vincolerà l'aggiudicatario al pieno adempimento degli impegni assunti. Nel caso in cui tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione.
2. Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di compravendita, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc., nessuna esclusa od eccettuata.
3. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore specificherà nel verbale di aggiudicazione o che comunicherà appositamente alla ditta acquirente.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.
5. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà consegnare la cauzione definitiva nella misura prevista pari ad un minimo del 5% e fino ad un massimo del 10% sul presunto valore del lotto riportato nel progetto di taglio e/o nel capitolato d'oneri particolare.
6. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società, l'Ente venditore riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi alla esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
7. L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente venditore, da esprimersi con regolare provvedimento, cedere il contratto in tutto o in parte, salvo, in caso contrario, il diritto al venditore di risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno, e di incamerare la cauzione, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.
8. Il pagamento del materiale venduto sarà effettuato dall'acquirente secondo le modalità fissate nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di compravendita.

art. 18

CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. Entro i termini fissati nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di appalto o altro atto con forza di contratto l'impresa aggiudicataria, tramite l'Ente venditore, o quest'ultimo direttamente, dovranno chiedere all'Autorità Forestale la consegna del bosco e delle piante o legna oggetto della compra-vendita. La domanda di consegna dovrà essere corredata da una copia del capitolato particolare d'oneri o altro documento tecnico equivalente.

2. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'impresa aggiudicataria entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio (come previsto dal successivo comma 3, lettera a) su richiesta dell'Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'impresa aggiudicataria; non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'impresa acquirente, quest'ultima verrà senz'altro, cioè senza adire le vie legali, dichiarata decaduta dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'impresa acquirente oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.
3. La consegna verrà effettuata da un rappresentante dell'Autorità Forestale con l'assistenza del Custode Forestale di zona, di norma, o, in caso di sua assenza, da altro custode forestale del medesimo ente, al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco, alla presenza dell'impresa acquirente (o suo rappresentante), del responsabile dell'utilizzazione (di cui all'art. 1 primo comma), e dal rappresentante del proprietario del bosco.

La consegna potrà aver luogo:

- a) sul posto: in tale caso il rappresentante dell'Autorità Forestale indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.) epoca ed organizzazione del cantiere, utilizzo delle infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo, stato e modalità d'uso di eventuali altre infrastrutture, gestione dei residui di lavorazione e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento del cantiere, oltre a quanto previsto dall'art. 19 comma 1;
 - b) in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nel verbale di consegna.
4. L'Ente proprietario dovrà preventivamente comunicare l'inizio delle attività al Servizio Foreste e Fauna della PAT secondo la modulistica predisposta dal medesimo Servizio.
 5. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori e dell'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato, prima della redazione del regolare verbale di consegna, che dovrà essere firmato dal rappresentante dell'Autorità Forestale e controfirmato dagli intervenuti.
 6. Se all'epoca della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario non avrà diritto all'assegnazione di altre piante o al difalco delle piante accertate in soprannumero, né all'equivalente importo, trattandosi di vendita a misurazione.
 7. In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni previste dall'art. 25 del presente capitolato.
 8. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al proprietario, al Custode Forestale di zona e al personale della Stazione Forestale competente per zona.
 9. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa acquirente resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante e in conseguenza delle operazioni di utilizzazione, fino ad avvenuto collaudo finale.
 10. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini eventualmente stabiliti nei documenti contrattuali, e comunque entro la scadenza del progetto di taglio.

art. 19

SICUREZZA DI PERSONE O COSE

1. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel Capitolato particolare e ribadite in sede di consegna.

2. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
3. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto dalla circolare n° 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa.
4. Il personale di sorveglianza non può intervenire in maniera riduttiva sugli aspetti relativi la sicurezza.

art. 20

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante consegnate come legname da opera e/o come legna, fino al diametro in punta indicato dal capitolato d'oneri particolare. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. Trascurando tale adempimento o l'esbosco del materiale a suo tempo preso in consegna, il legname e la legna che saranno rinvenuti in occasione del collaudo finale, o non tagliati o abbandonati in bosco o lungo la linea di esbosco, andranno in favore dell'Ente. L'acquirente, salvo altre penalità, sarà tenuto a corrispondere al venditore un risarcimento equivalente al valore della massa legnosa di tali materiali calcolato sulla base delle tabelle previste dalle disposizioni forestali, considerandoli sempre come sani e senza difetti.
2. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia in modo che sia sempre visibile e distinto.
3. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.
4. Per l'esbosco, il taglio, l'allestimento e per l'organizzazione del cantiere nel suo insieme dovranno essere utilizzati mezzi ed applicate tecniche tali da non arrecare danni all'ambiente ed alle infrastrutture di servizio e limitare i danni al legname utilizzato. L'esbosco del legname per gravità dovrà essere evitato nei mesi di massimo vigore vegetativo delle piante.
5. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
6. L'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:
 - a) nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;
 - b) a riparare le vie, i ponti, ecc. eventualmente danneggiati;
 - c) a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate e a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
 - d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
 - e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario;
 - f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.
7. L'Ente venditore, su domanda dell'acquirente da prodursi almeno quindici giorni prima dei termini fissati nel progetto di taglio, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che l'acquirente, non può ultimare i lavori entro i termini fissati per cause di forza maggiore.

art. 21

**TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE, SUPPLETIVI E RESIDUI DI
UTILIZZAZIONE**

1. E' proibito all'acquirente o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'abbattimento alle piante non assegnate. In caso di trasgressione egli incorrerà in una penalità come previsto dall'art. 25. Tale materiale resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle

- vigenti leggi e regolamenti.
2. Resta convenuto che l'acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione (ad esempio le piante di ancoraggio delle funi di gru a cavo), fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili. Tali piante, concordate con il Custode Forestale di zona, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.
 3. Nel caso che si verificano schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere o in zone limitrofe (purchè simili), di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'acquirente è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.
 4. Nel caso si verificano schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l'aggiudicatario del lotto potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.
 5. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel Capitolato d'oneri particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

art. 22

SORVEGLIANZA

1. L'Ente venditore, tramite il personale di Custodia Forestale, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale di Custodia Forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-colturali dell'utilizzazione e all'utilizzo delle infrastrutture ed al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza indicate dall'Ente proprietario. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare o nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. Il personale di sorveglianza non può modificare o ingerire nelle scelte tecniche dell'impresa, che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale.
3. Nel caso di controversie sarà fatto ricorso all'arbitrato secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

art. 23

MISURAZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

1. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'impresa acquirente o d'iniziativa da parte dell'ente venditore purchè l'acquirente sia prima invitato anche per le vie brevi. La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dal Custode Forestale di zona e da un collega del medesimo ente di Custodia Forestale o, in assenza, da altro personale dell'Ente venditore (in tal caso incaricato esclusivamente alla compilazione del piedilista), o da altro personale di custodia forestale di enti convenzionati e/o limitrofi. Alla misurazione partecipano un rappresentante dell'Ente venditore - qualora tale funzione non sia affidata al custode forestale di zona - ed un rappresentante dell'impresa acquirente. Nel caso l'acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né un suo rappresentante, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. La misurazione sarà fatta di norma all'imposto, qualora non sia diversamente stabilito dal capitolato d'oneri particolare oppure in fase di consegna.
2. Della misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione da parte del Custode Forestale di zona; dovranno, inoltre, tenere registrazione della misurazione il rappresentante dell'Ente venditore e il rappresentante dell'acquirente. L'Ente venditore e l'impresa acquirente possono rinunciare alla compilazione del piedilista rimettendosi incondizionatamente al piedilista del Custode Forestale, che verrà controllato e firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni giornata. Alla fine delle operazioni

- il piedilista del personale di Custodia Forestale verrà depositato presso l'Ente venditore, a disposizione delle parti.
3. Le risultanze della misurazione si assumono valide per la liquidazione del valore della massa legnosa oggetto della compravendita che l'acquirente dovrà pagare entro l'epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita.
 4. L'Ente venditore dovrà redigere apposito verbale di misurazione, controfirmato dal Custode Forestale di zona. Tale verbale dovrà riportare:
 - il nome del lotto;
 - il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - l'eventuale classificazione qualitativa;
 - il tarizzo applicato per la corteccia;
 - l'eventuale tarizzo applicato per difetti qualitativi o tecnologici;
 - altro materiale asportato (residui di utilizzazione, ecc).
 5. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.
 6. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura (esempio: colore, targhetta, gesso forestale, martello numeratore, ecc) da porre su ogni tronco misurato.
 7. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo, mentre la legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stereo in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali.
 8. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà.
 9. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
 10. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri otto saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore agli otto metri e così saranno conteggiati. Sono ammesse anche altre lunghezze, purché definite dall'Ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'oneri.
 11. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato particolare d'oneri o sul progetto di taglio; tali smussature, quali perdite di lavorazione, sono da applicare a ciascun pezzo sezionato dall'impresa, di qualsiasi lunghezza esso sia e non ad ogni pezzo conteggiato in fase di misurazione.
 12. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell'Ente venditore, salvo quanto diversamente disposto nel capitolato particolare.
 13. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati A, B e C);
 - calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati A, B e C), con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - calcolo del volume con l'applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia e con l'applicazione di sconti di volume (tarizzi) a fronte di difetti tecnologici o qualitativi dei singoli tronchi, applicando le tabelle in calce al presente capitolato (allegato D);
 - calcolo del volume con l'applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia e con l'applicazione di uno sconto di volume fisso forfetario per difetti tecnologici o qualitativi;
 - per il cippato, la legna da ardere e altri assortimenti di scarso valore possono essere adottate

- forme di misurazione diverse dal volume, come peso e volume sterico;
- per la sola legna d'ardere la stima forestale può costituire sistema di misurazione;
- altre modalità di misurazione purché definite dall'ente proprietario e indicate nel capitolato d'oneri particolare.

Nel capitolato d'oneri particolare dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta.

14. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:
 - 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - 16% per il larice;
 - 8% per le latifoglie.
15. Eventuali sconti di volume (tarizzi) concessi in sede di misurazione di fronte a difetti dei singoli tronchi dovranno essere evidenziati nel verbale di misurazione e nel piedilista allegato.
16. Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti.
17. Le spese conseguenti all'arbitrato graveranno sull'impresa aggiudicataria.
18. L'ente venditore conserva, senza eccezione o riserva alcuna, la piena e assoluta proprietà del legname e della legna proveniente dal taglio fino al termine della misurazione.

art. 24

ESBOSCO DEL LEGNAME

1. L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele o quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.
2. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste.
3. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato particolare ovvero in quelli indicati dal Custode Forestale di zona.
4. L'acquirente ha l'obbligo di avvertire preventivamente l'Ente proprietario e il Custode Forestale di zona in ordine ai tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Il trasporto potrà avvenire solo se concordato. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità utilizzata, onde evitare danni alla medesima.
5. L'asporto del legname, totale o parziale, verrà effettuato secondo le modalità previste dal capitolato d'oneri particolare o nel contratto di compravendita.
6. Salvo disposizioni diverse previste dal capitolato d'oneri particolare e/o dal contratto di compravendita, non si potrà procedere all'asportazione del legname dai luoghi di imposto e accatastamento, prima di aver portato a termine l'operazione di misurazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate in forma scritta fra le parti.

art. 25

PENALI

Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitoli si applicano le seguenti penali:

1. inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
2. piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
3. asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
4. piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
5. per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: Euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
6. taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta

- abbattuta oltre al valore della pianta;
7. ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione: Euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo;
 8. esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza autorizzazione del proprietario (prima della misurazione) Euro 500,00 (cinquecento);
 9. danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 10. asporto dei residui di utilizzazione senza autorizzazione prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 3,00 (tre) per ogni metro stero stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;
 11. danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 12. mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
 13. asportazione di sabbia, sassi ed altri prodotti secondari del bosco: Euro 100,00 (cento) per ogni viaggio.

In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a Euro 50,00.

Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

art. 26

RILIEVO DANNI - COLLAUDO FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO

1. Nel corso dei lavori di taglio ed esbosco del legname e a utilizzazione ultimata verrà eseguito ad opera de personale forestale, il rilevamento di eventuali danni arrecati al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle norme tecniche di contratto. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note scritte.
2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.
3. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'acquirente presenterà, entro trenta giorni, tramite l'Ente venditore, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore.
4. Il collaudo del lotto sarà effettuato dal Dirigente del Servizio Foreste e Fauna o da un suo delegato, con l'assistenza del personale forestale dell'ufficio che ha provveduto alla consegna del bosco, alla presenza del rappresentante del proprietario del bosco, dell'acquirente e/o del responsabile dell'utilizzazione o di un delegato, preventivamente avvertiti.
5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'acquirente o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità Forestale esegua da sola il collaudo finale, il quale sarà egualmente valido.
6. Il collaudo avviene alla presenza del Custode Forestale di zona.
7. Il verbale di collaudo finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art.93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11.
Con il verbale di collaudo finale sarà liquidata a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato e di quello particolare, del progetto di taglio, del verbale di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Sarà facoltà dell'incaricato del collaudo finale e di riconsegna del bosco far versare le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi al Fondo Forestale Provinciale.
8. Non è ammesso che le operazioni di collaudo vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve. In tale caso si verifica la sospensione dei termini di cui al comma

- precedente, fino a scioglimento del manto nevoso.
9. Il Servizio Foreste e Fauna potrà ordinare d'ufficio la verifica finale e la riconsegna del bosco all'Ente venditore qualora, scaduto il termine previsto dell'art. 26 comma 3, esse non siano state richieste ed, in tal caso, anche senza preavvisare l'acquirente.
 10. La cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria giusto l'art. 17.5 del capitolato non potrà essere restituita prima che il verbale di collaudo finale non sia stato ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e prima che l'acquirente abbia pagato tutti i compensi, penalità ed indennizzi fissati nel verbale stesso.

art. 27

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie contrattuali saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente venditore.
2. Eventuali controversie di natura tecnico forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza al Dirigente del Servizio competente in materia di foreste il cui giudizio sarà inappellabile.
3. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte dell'acquirente, si farà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata.
4. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

Allegato A

| Classificazione qualitativa del legname di ABETE ROSSO E BIANCO | |
|--|---|
| A | Legname sano, esente da difetti o comportante difetti di scarsa importanza quali: piccole fessure radiali sulle testate, midollo eccentrico minore uguale al 10% del diametro, qualche piccolo nodo sano ed aderente (minore uguale a 1,5 cm), tassi di accrescimento minore uguale a 3 mm uniforme. |
| B | Legname di buona qualità, esente da carie e rosatura. Può presentare uno o più dei seguenti difetti: leggera cipollatura su diametri medio grossi, debole curvatura e fibratura elicoidale, leggera rastremazione, presenza limitata di legno di reazione, midollo eccentrico minore uguale al 15% del diametro, pochi nodi sani piccoli (minore uguale a 1,5 cm) o medi (minore uguale a 4 cm), un numero ridotto di nodi non aderenti di piccole dimensioni, poche tasche di resina, tasso di accrescimento minore uguale a 5 mm. |
| C | Legname di discreta qualità dove sono ammessi: leggere alterazioni di colore e/o rosature, cipollature (minore uguale ad 1/3 del diametro), leggere curvature, significativa fibratura elicoidale, legno di reazione nel limite del 30% diametro, ammessi nodi sani ed aderenti e quelli non aderenti di medie dimensioni (minore uguale a 4 cm). Non sono ammessi nodi marci. Sono ammessi senza limiti: midollo eccentrico, protuberanze, rastremazione, tasche di resina e tasso di accrescimento. La carie non è ammessa. |
| D | Legname di bassa qualità, dove la carie è ammessa nel limite del 20% su una sola testata e tutti gli altri difetti sono ammessi senza limiti. Nel complesso il toppe è comunque utile per la segazione. |
| Legname industriale | Materiale non classificabile nelle classi superiori, utile solo in parte per ricavare segati, legna da ardere, cippato, paleria grezza, ecc. |

NOTE:

La classificazione qualitativa di lotti omogenei (assortimento unico) può essere fatta a stima indicando la/le classi prevalenti (es. BC – CD).

Nella vendita in piedi, il legname viene stimato qualitativamente e alla classe qualitativamente prevalente viene dato un valore; alle altre classi viene applicato un coefficiente di riduzione o di aumento del valore, **purchè concordato nel capitolato d'oneri particolare o nel contratto di compravendita**. Successivamente in sede di misurazione all'acquirente verrà contabilizzato il legname, in base alle classi qualitative.

Allegato B

| Classificazione qualitativa del legname di LARICE | |
|--|--|
| A | Legname sano, esente da difetti o comportante difetti di scarsa importanza quali: piccole fessure radiali sulle testate, midollo eccentrico minore uguale al 10% del diametro, piccoli nodi sani aderenti (minore uguale a 1,5 cm), tassi di accrescimento minore uguale a 3 mm uniforme. |
| B | Legname di buona qualità, esente da carie e rosatura. Può presentare uno o più dei seguenti difetti: leggera cipollatura su diametri medio grossi, debole curvatura e fibratura elicoidale, leggera rastremazione (minore di 4 cm/m), presenza limitata di legno di reazione, midollo eccentrico minore uguale al 15% del diametro, pochi nodi sani piccoli (minore uguale a 1,5 cm) o medi (minore uguale a 3 cm), un numero ridotto di nodi non aderenti di piccole dimensioni, poche tasche di resina, tasso di accrescimento minore uguale a 5 mm. |
| C | Legname di discreta qualità dove sono ammessi: leggere iterazioni di colore e/o rosature, cipollature (minore uguale ad 1/3 del diametro), curvature fino a 4 cm/m, significativa fibratura elicoidale, legno di reazione nel limite del 25% diametro, ammessi nodi sani ed aderenti e quelli non aderenti di medie dimensioni. Non sono ammessi nodi marci. Midollo eccentrico nei limiti del 25% del diametro, tasso di accrescimento fino a 10 mm. Sono ammessi senza limiti: protuberanze, rastremazione, tasche di resina. Non sono ammesse carie e le crepe resinifere (lame). |
| D | Legname di bassa qualità, dove la carie è ammessa nel limite del 20% su una sola testata, curvatura fino a 6 cm al metro. Tutti gli altri difetti sono ammessi senza limiti. Nel complesso il toppe è comunque utile per la segagione. |
| Legname industriale | Materiale non classificabile nelle classi superiori, utile solo in parte per ricavare segati, legna da ardere, cippato, paleria grezza, ecc. |

NOTE:

La classificazione qualitativa di lotti omogenei (assortimento unico) può essere fatta a stima indicando la/le classi prevalenti (es. BC – CD).

Nella vendita in piedi, il legname viene stimato qualitativamente e alla classe qualitativamente prevalente viene dato un valore; alle altre classi viene applicato un coefficiente di riduzione o di aumento del valore, **purchè concordato nel capitolato d'oneri particolare o nel contratto di compravendita**. Successivamente in sede di misurazione all'acquirente verrà contabilizzato il legname, in base alle classi qualitative.

Allegato C

Regole commerciali per la classificazione del legname

Alterazione di colore. Variazione del colore naturale del legno che non è associata alla perdita di resistenza. Comprende tutte le alterazioni di colore dovute a funghi cromogeni, condizioni atmosferiche e muffe che non alterano la struttura della parete cellulare, nonché da macchie dovute ad agenti esterni. UNI EN 844:10 10.8).

Attacco di insetti. La norma UNI EN 844-11 definisce "foro da insetti" una galleria o un'apertura nel legno causata da insetti; con "forellino da insetti" viene invece indicato un foro da insetti avente diametro non maggiore di 2 mm; la norma UNI EN 1927 distingue fra diametro foro minore 3 mm e diametro foro maggiore 3 mm.

Rosatura. È il primo stadio della carie che produce una decolorazione del legno a strisce o a placche, mentre la tessitura e le proprietà meccaniche del legno rimangono invariate. Il difetto può essere presente prima dell'abbattimento o formarsi durante lo stoccaggio del legname.

Carie. Decomposizione del legno ad opera di funghi o altri microrganismi che porta ad un ammorbidimento e ad una perdita progressiva di massa e di resistenza. E' causata da funghi che attaccano la cellulosa, l'emicellulosa e la lignina. Tale attacco determina una sensibile riduzione delle caratteristiche meccaniche del legno e la variazione del suo colore.

Cipollature. Fessura che si sviluppa fra due anelli contigui.

Curvatura. Deviazione dell'asse longitudinale del legno tondo da una linea retta.

Fessure radiali da ritiro. Separazione in senso longitudinale delle fibre. Le fessure radiali sulle testate, non rilevabili su piante appena abbattute, sono causate da ritiro conseguente alla perdita di umidità del materiale, sono da considerarsi del tutto fisiologiche. La loro profondità in senso longitudinale del tronco è ridotta a pochi centimetri.

Fessure radiali sulle testate. Fessura sulla superficie della testata a sviluppo radiale che si origina dal midollo.

Fibratura elicoidale. Fibratura che segue un andamento a spirale attorno al midollo.

Legno di reazione. Si intende legno che presenta caratteri anatomici distintivi, formato tipicamente nelle porzioni di fusto inclinate o curvate quando l'albero tende a ripristinare la posizione originale se esso è stato perturbato, e che si forma tipicamente nella parte inferiore dei fusti inclinati o curvati delle conifere.

Protuberanze. Rigonfiamento locale della superficie periferica del legno tondo; indica una possibile presenza di nodo coperto, corpi estranei etc.

Midollo eccentrico. Midollo posto ad una distanza significativa dal centro geometrico della sezione trasversale di legno tondo.

Nodi. Porzione di ramo inclusa nel legno. Si ricorda che nella classificazione i nodi sono sempre considerati in termini di aderenza al legno circostante e/o di sanità e quindi un nodo comunemente definito "nodo morto" è per la norma un nodo non aderente. Nodo aderente: nodo concresciuto con il legno circostante per più di $\frac{3}{4}$ del perimetro della sezione del nodo. Nodo sano: nodo che non presenta carie. Nodo non aderente: nodo concresciuto con il legno circostante per meno di $\frac{1}{4}$ del perimetro della sezione del nodo. Nodo marcio: nodo alterato da carie. Nodo scoperto: nodo visibile sulla superficie periferica del legno tondo. Nodo coperto: nodo che non appare sulla superficie periferica del legno tondo.

Rastremazione. Graduale riduzione del diametro di un fusto secondo la sua altezza o nel legno tondo secondo la sua lunghezza.

Tasche di resina. Cavità lenticolare del legno che contiene, o ha contenuto, resina.

Tasso di accrescimento. Accrescimento espresso come larghezza media degli anelli di accrescimento.

Altri difetti. Cretti da gelo, lesioni da fulmine, presenza di corpi metallici di origine bellica, danni causati dal processo di lavorazione in bosco.

Allegato D

TABELLA PER GIUDICARE LA PERDITA DI VOLUME DA ATTRIBUIRE AI TOPPI DA SEGA DIFETTOSI

- 1) Sarà valutata una perdita del **20%** del volume:
 - a) per un cono di guasto che non superi la metà del diametro della base in cui il guasto appare e purchè non si manifesti anche sulla base opposta;
 - b) per cipollature (crepe circolari) quando lo spessore della zona staccata dal centro supera di 1/4 il diametro
 - c) per spaccature longitudinali (sfese) su una sola base, quando la spaccatura non si interna nel legno più di cm. 35;
 - d) per cavità (buchi) di ogni genere quando sono profonde non meno di 1/5 del diametro del tronco;
 - e) per fori di insetti, picchi od altra causa, quando i fori siano profondi più di cm. 2;
 - f) per nodi morti con corteccia inclusa nel legno, quando il pezzo ne contenga almeno 10 per metro lineare di fusto;
 - g) per torsione di fibre, quando il difetto si estenda almeno a 1/3 del diametro del pezzo.

- 2) Sarà valutata una perdita del **40%** del volume:
 - a) per un cono di guasto che superi la metà del diametro del pezzo, ovvero lo superi anche solo di 1/4 ma si manifesti su entrambe le basi;
 - b) per pezzi curvi quando la saetta della curva (rientranza) è oltre 1/4 del diametro medio o per due o più curve;
 - c) per cipollature (crepe circolari) quando lo spessore della zona staccata dal centro supera la metà del diametro;
 - d) per fenditure (crepe, cretti radiali) dirette dal midollo alla circonferenza e che formino V quando si manifestano sullo stesso quadrante in entrambe le basi; se le fenditure si incrociano a forma di X il pezzo è da considerarsi legna da cartiera o da ardere;
 - e) per pezzi particolarmente conici (diametro in punta pari o inferiore a metà del diametro del calcio);
 - f) per pezzi di diametro inferiore a 18 cm. in riferimento alla lunghezza commerciale di 4 m.;
 - g) per due differenti difetti fra quelli indicati al n. 1 e di una certa importanza sullo stesso pezzo.

Nota: Per “guasto” si intende il materiale legnoso alterato ma che “tiene il chiodo”. Diversamente il pezzo deve essere considerato legna da ardere

Allegato E

RICHIESTA DI CONSEGNA

COMUNE: _____

LOCALITA': _____

DENOMINAZIONE LOTTO: _____

DENOMINAZIONE DITTA: _____

DATA PREVISTA INIZIO LAVORI: ___/___/_____

Con la presente il sottoscritto _____ in qualità di _____

della ditta _____

indicando quale responsabile dell'utilizzazione il Sig. _____

in possesso del patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali di data ___/___/_____ codice _____ di cui all'art. 102 bis e 61 comma 2 della L.P. 11/2007

in qualità di _____ della ditta _____

iscritta all'Elenco delle Imprese Forestali al n. _____ ai sensi dell'art. 61 della L.P. 11/2007

CHIEDE

la consegna del lotto di utilizzazione forestale.

| MODALITA' DI CONSEGNA RICHIESTA | |
|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> SUL POSTO | <input type="checkbox"/> IN VIA FIDUCIARIA Il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna; accetta, inoltre, tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitolati di vendita. FIRMA PER ACCETTAZIONE _____ |

LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Allegato F

DICHIARAZIONE MISURE

DI FATTURAZIONE PER LOTTI AGGIUDICATI IN SEDE D'ASTA

Il sottoscritto proprietario/rappresentante della ditta
..... aggiudicatario del lotto
di proprietà di

DICHIARA LE SEGUENTI MISURE DI FATTURAZIONE

| ASSORTIMENTO | MISURE |
|--------------|--------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Le misure di fatturazione s'intendono al netto delle ordinarie smussature alle due estremità dei tronchi da sega come specificato nel capitolato d'oneri particolare.

Note:.....
.....
.....

Data:

L'impresa appaltatrice/aggiudicataria

Il Custode Forestale

Per presa visione e accettazione:

Il responsabile dell'utilizzazione

Allegato G

NOTA RILIEVO DANNI / AVANZAMENTO LAVORI

DATA: _____/_____/_____

COMUNE: _____

LOCALITA': _____

DENOMINAZIONE LOTTO: _____

RILEVATORE: _____

| RILIEVO DANNI | AVANZAMENTO LAVORI |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Piante Ø < 17,5 cm – n° ____ a morte* n° ____ <input type="checkbox"/> Piante Ø > 17,5 cm – n° ____ a morte* n° ____ <input type="checkbox"/> Canalette – n° ____ <input type="checkbox"/> Rampe – ml / m2 ____ <input type="checkbox"/> Fossati – ml ____ <input type="checkbox"/> Manto stradale – ml / m2 ____ <input type="checkbox"/> Altro _____ | <input type="checkbox"/> Apertura cantiere <input type="checkbox"/> Abbattimento <input type="checkbox"/> Allestimento <input type="checkbox"/> Esbosco all'imposto <input type="checkbox"/> Esbosco in piazzale <input type="checkbox"/> Asporto <input type="checkbox"/> Chiusura cantiere |
| Breve descrizione dei danni rilevati nell'ambito del cantiere e delle vie di accesso: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ | Breve descrizione dello stato e dello svolgimento delle lavorazioni: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ |

Descrizione documentazione fotografica allegata:

* a morte = piante danneggiate come previsto da art. 111, comma 1, lett. f) della L.P. 23/05/2007, n° 11

Allegato H

RICHIESTA TRASPORTO/ASPORTAZIONE LEGNAME

COMUNE: _____

LOCALITA': _____

DENOMINAZIONE LOTTO: _____

DENOMINAZIONE DITTA: _____

Con la presente il sottoscritto _____ in qualità di _____
della ditta _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'esecuzione della seguente operazione:

- trasporto del legname sul piazzale sito in località _____ , comune di _____ a partire dal giorno ___/___/_____ per procedere alla misurazione dello stesso;
- asporto parziale del legname misurato viste le esigenze dell'impresa e/o la scarsità di spazio;
- asporto totale del legname visto il completamento delle operazioni di misurazione.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Allegato I

RICHIESTA DI COLLAUDO

COMUNE: _____

LOCALITA': _____

DENOMINAZIONE LOTTO: _____

DENOMINAZIONE DITTA: _____

DATA FINE LAVORI: ____/____/____

Con la presente il sottoscritto _____ in qualità di _____
della ditta/Ente _____

CHIEDE

il collaudo finale del lotto di utilizzazione forestale di cui al Progetto di taglio n. _____
e la conseguente riconsegna del bosco all'Ente proprietario da parte dell'incaricato al collaudo finale
individuato in _____

LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Per Conoscenza
IL CUSTODE FORESTALE DI ZONA
